



Berna, 3.4.2009

No 323.9.13.2009

Circolare


R-30

Accordo di libero scambio AELS – Messico; modifica della regola del trasporto diretto

Le disposizioni relative al trasporto diretto sono state allentate. Ora gli invii possono essere frazionati sotto sorveglianza doganale anche in Paesi terzi, senza tuttavia perdere il diritto al trattamento preferenziale.

Oltre alle manipolazioni già permesse (trasbordo e deposito temporaneo), ora gli invii possono parimenti essere frazionati in Stati terzi, indi rispediti in diversi Paesi di destinazione. Ciò deve avvenire sotto controllo doganale; le merci possono essere soltanto scaricate e ricaricate oppure subire un'operazione destinata a garantirne la conservazione in buono stato. Per gli invii parziali vanno impiegate delle prove d'origine rilasciate a posteriori (in Messico, risp. in Svizzera).

Esempio:



La presente modifica entra in vigore il 1.5.2009 e per il momento non concerne l'accordo bilaterale sull'agricoltura Svizzera – Messico.

La documentazione sarà adeguata alla prossima occasione.

Il testo del nuovo articolo 13 dell'allegato 1 dell'accordo di libero scambio AELS – Messico figura nell'allegato.

Allegato

Articolo 13 Trasporto diretto (traduzione)

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti della presente Appendice trasportati direttamente tra uno Stato dell'AELS e il Messico. Tuttavia, il trasporto dei prodotti può effettuarsi anche con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico, il ricarico il frazionamento o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, viene fornita alle autorità doganali del paese importatore, presentando i seguenti documenti:
 - a. un titolo di trasporto con il quale si comprova l'avvenuto trasporto dal paese d'esportazione attraverso il paese di transito, o
 - b. in mancanza i questi documenti, qualsiasi altro documento probatorio.